



*Estratto dal processo verbale della seduta del 30-04-2026*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**ATTO N. 7 del 30-04-2026**

**OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2025 e suoi documenti allegati.**

*L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21:07 e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:*

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Paoli Lucia	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Bartolini Michele	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Sirci Alessia	Consigliere	Presente
Ceppitelli Sandra	Consigliere	Presente
Battista Sabina	Consigliere	Presente
Bizzarri Giorgio Maria	Consigliere	Presente

Presenti n. 13	Assenti n. 0
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 4** e che ha il seguente oggetto: **Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2025 e suoi documenti allegati**.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: **Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2025 e suoi documenti allegati**).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	13	
Astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	9	
Contrari	4	Sirci, Ceppitelli, Battista, Bizzarri

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 7 del registro delle deliberazioni, anno 2026.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	13	
Astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	9	
Contrari	4	Sirci, Ceppitelli, Battista, Bizzarri

\* \* \*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. n. 118/2011;

Considerato che il Comune di Cannara non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 29/11/2016 si è stabilito il rinvio all'esercizio 2017 dell'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato-articolo 3, comma 12, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il comunicato del 25 aprile 2018, con il quale il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la Finanza locale ha chiarito che, considerata la formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che hanno disposto la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso

l'art.232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Tali enti però sono obbligati comunque a provvedere all'aggiornamento dell'inventario;

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n. 5 del 23/05/2018 con la quale si esprimeva esplicitamente la volontà dell'Ente ad adottare la contabilità economico-patrimoniale dal 1° gennaio 2018, così come disposto dall'art. 232 del TUEL ed interpretato dalla Commissione ARCONET nella prima riunione dello scorso 22 marzo e ribadito nella risposta alla FAQ 30, come confermato dal comunicato del 25 aprile 2018, con cui il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la Finanza locale ha chiarito che, considerata la formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che hanno disposto la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art.232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Tali enti però sono obbligati comunque a provvedere all'aggiornamento dell'inventario;

Visto quanto riportato nell'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL "crescita", entrato in vigore il 30/06/2019) il quale prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF (recepito con deliberazione consiliare n. 33 del 23/09/2019);

Dato atto pertanto che, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227 del TUEL: "Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato";

Vista e richiamata la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019);

Visto l'articolo 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione, che è intervenuto sul testo dell'art. 232 del TUEL, sopprimendo nel primo periodo del comma 2 le parole 'fino all'esercizio 2019' e sostituendo il secondo periodo come segue: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente. Sul punto si richiamata anche la deliberazione della Giunta comunale di Cannara n. 31 del 26/04/2021;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione comunale avvalersi della possibilità di non redigere il bilancio consolidato dell'esercizio 2025 e di adottare la contabilità economico-patrimoniale semplificata, anche per l'esercizio 2025, in coerenza documentale con gli atti adottati nelle annualità pregresse;

Richiamato l'art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio";

Dato atto che con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) è stato abolito il pareggio di competenza a decorrere dall'anno 2019. Infatti i commi dal 819 al 826 della sopra richiamata legge, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Dal 2019 gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata, sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Quindi dall'esercizio finanziario 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di

competenza non negativo" desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione", allegato 10 al D.lgs. 118/2011. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche il ricorso all'indebitamento nei soli limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25 febbraio 2026, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che:

-il Tesoriere comunale, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ha reso il conto nei termini previsti dall'articolo 226 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il rendiconto di gestione 2025 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere - fondo di cassa al 31/12/2025 pari ad € 3.349.845,20, di cui quota di cassa vincolata € 1.719.554,37, giusta determinazione n. 1 (R.G.n.25) del 14.01.2026 (fondi vincolati di cassa al 01.01.2026);

-il risultato di gestione dell'esercizio 2025 si chiude con un Avanzo d'Amministrazione pari ad € 4.855.637,58 di cui:

- Parte Accantonata € 1.192.064,38 (di cui € 916.205,06 quale FCDE);
- Parte Vincolata € 2.510.903,08;
- Parte destinata agli investimenti € 127.290,94;
- Totale Parte Disponibile € 1.025.379,18;

Considerato che a seguito della pubblicazione del decreto 8 febbraio 2024, ed in particolare dei suoi allegati C) ed E), sui dati a conguaglio dei fondi covid-19, il comune di Cannara ha svincolato (prospetto allegato A/2 al risultato di amministrazione 2023 - quote vincolate) le somme accantonate nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2022 derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 D.L.34/2020 - adeguamento alla deliberazione 77/2022/PRSE - gestione fondi straordinari 2020, per euro 47.707,82 e dal Ristoro specifico di spesa non utilizzato per la sanificazione - adeguamento alla deliberazione 77/2022/PRSE - gestione fondi straordinari 2020, per euro 3.219,39, nonché dal Ristoro specifico di spesa per il potenziamento dei centri estivi per un importo pari ad euro 5.702,77. Il vincolo è stato tolto inserendo l'importo "da liberare" nella colonna f) dell'allegato a2) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esercizio 2023;

Preso atto, che nel corso dell'esercizio 2025, sono state assegnate all'Ente le seguenti risorse a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (Fondo speciale per l'equità dei servizi):

-euro 24.196,65 a titolo di incremento dotazione FSC 2025 sviluppo servizi sociali comuni RSO (art. 1 co. 449 lett. d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016);

-euro 0,00 a titolo di incremento dotazione FSC 2025 posti disponibili negli asili nido (art. 1 co. 449 lett. d-sexies, L. 232/2016);

-euro 4.389,04 a titolo di incremento dotazione FSC 2025 trasporto studenti con disabilità (art. 1 co. 449, lett. d-octies, L. 232/2016);

Preso atto altresì che le schede di monitoraggio e di rendicontazione delle quote vincolate del Fondo di Solidarietà Comunale 2024 dovranno essere certificate sul portale SOSE entro la data del 31 maggio 2026;

Visto il D.lgs. 118/2011 coordinato con il D.lgs. 126/2014 ed in particolare il suo art. 11 che al comma 4 dispone che al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Visto il D.lgs. 118/2011 coordinato con il D.lgs. 126/2014 ed in particolare il suo art. 11 che al comma 6 dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 circa il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sul ripiano trentennale dei disavanzi dei comuni dichiarando illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL recato dall'art. 39-ter, commi 2 e 3 del D.L. 162/2019);

Considerato che l'ente non si è avvalso dell'anticipazione di liquidità ex D.l.35/2013 e s.m.i.;

Visto il rendiconto (schemi D.lgs.118/2011) per l'esercizio 2025 e relativi allegati, ed in particolare:

- il conto del bilancio;
- gli indicatori rendiconto di bilancio d.lgs.118/2011;
- tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2025 (art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
- il piano degli indicatori di bilancio rendiconto 2025 - D.lgs.118/2011;
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22/09/2014);
- il conto del Tesoriere esercizio 2025;
- gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2025 in base ai codici SIOPE;
- la nota informativa ai sensi dell'art. 62 comma 8 legge 133/2008;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato;
- il conto del patrimonio (modelli previsti dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011) semplificato 2025;

Visti i conti della gestione dell'anno 2025 presentati dall'economista, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell'articolo 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la nuova tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Dato atto che dalla tabella di cui sopra relativa ai parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario si evidenzia che tutti ed otto i parametri sono negativi e che pertanto il comune di Cannara non è un ente strutturalmente deficitario;

Richiamato l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale stabilisce che le spese di rappresentanza sostenute dagli organismi di governo degli enti locali, sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, nel sito internet dell'ente locale;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 25 marzo 2026 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approvava lo schema del rendiconto della gestione con la relazione illustrativa sulla gestione 2025, redatta secondo le modalità previste dal comma 6 articolo 11 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Preso atto che l'Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2025 in BDAP attraverso la modalità "approvato dalla Giunta" con esito positivo;

Considerato che la relazione di cui sopra, predisposta per le predette finalità, evidenzia che:

- Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.
- L'ente non ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

- Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
- È stata effettuata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2\_b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
- Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.711.812,96 e corrisponde alla voce del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2025 (prospetto all. A/1 - quote accantonate) a cui va a sommarsi i crediti stralciati dal conto di bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio.
- Sono stati stralciati crediti dalla contabilità finanziaria e iscritti nell'attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 795.607,90. Il criterio seguito è stato quello dello stralcio dei crediti di difficile esazione con una anzianità superiore ai 5 anni, tenuto conto anche della percentuale di riscossione. Quanto precede in linea con i principi contabili e con il vigente orientamento delle Corte dei Conti sullo stralcio dei residui attivi (Deliberazione n. 144/2023/PAR sezione regionale di controllo per le Marche in aderenza alla Deliberazione Corte dei conti sezione regionale di controllo Liguria n. 80/2021/PRSP). Inoltre tale operazione ha di fatto recepito quanto contenuto tra l'altro dalla Deliberazione n. 34/2025/PRSE della Corte dei Conti sezione regionale per l'Umbria sui rendiconti ee.ff. 2021-2022-2023 e bilancio di previsione 2024-2026 trasmessa al comune di Cannara in data 21.03.2025, dove tra le richieste formulate vi è quella di: *“effettuare il riaccertamento ordinario dei residui in conformità ai canoni di prudenza e veridicità, con una rigorosa verifica delle ragioni della conservazione in bilancio dei residui attivi ed un'attenta valutazione dell'effettiva esigibilità degli stessi, valutando, al contempo, l'opportunità dello stralcio secondo le previsioni del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 soprattutto di quelli di maggiore anzianità e di incerta riscossione”*.
- La variazione del netto patrimoniale rispetto all'esercizio precedente, comprendono al loro interno il risultato economico dell'esercizio.
- I debiti da finanziamento iscritti nello Stato patrimoniale al 31/12/2025 corrispondono con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.
- Le somme iscritte a titolo di ratei, risconti e contributi agli investimenti del passivo sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Vista la deliberazione n. 34/2025/PRSE della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Umbria - relativa ai rendiconti ee.ff.2021-2022-2023 e bilancio di previsione 2024-2026;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti sul rendiconto della gestione dell'ente relativa all'esercizio 2025 e suoi documenti allegati, espresso con il Verbale n. 14 datato 2 aprile 2026, acquisito al protocollo comunale in data 07/04/2026 con il n. 3174, che si allega;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2025 e suoi documenti allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, Dott. Stefano Minni;

Visto l'art. 227 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **DELIBERA**

1) Di approvare il rendiconto della gestione 2025, redatto secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, il quale si compone della seguente documentazione:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

2) Di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente vengono allegati altresì i seguenti documenti, ed in particolare:

- il conto del bilancio;
- gli indicatori rendiconto di bilancio D.lgs.118/2011;
- tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2025 (art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
- il piano degli indicatori di bilancio rendiconto 2024 - D.lgs.118/2011;
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22/09/2014);
- il conto del Tesoriere esercizio 2025;
- gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2024 in base ai codici SIOPE;
- la nota informativa ai sensi dell'art. 62 comma 8 legge 133/2008;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato;
- il conto del patrimonio (modelli previsti dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011) semplificato 2025;

3) Di prendere atto che è volontà di questa Amministrazione avvalersi della possibilità di non redigere il bilancio consolidato dell'esercizio 2025 e di adottare la contabilità economico-patrimoniale semplificata, anche per l'esercizio 2025, in coerenza documentale con gli atti adottati nel recente passato;

4) Di dare atto che è volontà di questo ente avvalersi della possibilità di redigere lo stato patrimoniale semplificato, rinviando la contabilità economico-patrimoniale;

5) Di dare atto che è volontà di questo ente esercitare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato;

6) Di prendere atto che gli enti che aderiscono a questo rinvio sono obbligati ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF (art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019, legge di conversione del DL "crescita", entrato in vigore il 30/06/2019);

7) Di prendere atto che in base a quanto disposto dal comma 2-ter art.57 del D.L. n. 124/2019, l'ente non allegata al rendiconto, per l'esercizio 2025, la seguente documentazione:

- il conto economico (modelli previsti dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011) (comma 2-ter art.57 del D.L. n. 124/2019);
- il prospetto dei costi per missione (comma 2-ter art.57 D.L. n. 124/2019);

8) Di prendere altresì atto che:

- l'ente non è più soggetto al rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2025 (articolo 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016), legge n. 145/2018;
- non sussistono debiti fuori bilancio come da attestazioni rimesse dai Responsabili dei Servizi/Settori;

- dall'esame della gestione non emergono elementi caratterizzanti danni erariali;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- sono state rispettate le regole del ricorso all'indebitamento di cui al Capo II° del d.lgs.267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/07/2025 sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (ricognizione sullo stato dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio);

9) Di dare atto che l'ente non è tenuto alla predisposizione del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, comma 8 art. 11 del D.lgs.118/2011, in quanto non ricorre la fattispecie;

10) Di trasmettere il prospetto delle spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo nell'anno 2025, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, entro 10 giorni, pubblicarlo sul sito internet del comune di Cannara;

11) Di effettuare la trasmissione telematica dei dati contabili, schemi di bilancio e indicatori finanziari, al portale della BDAP, tenuto conto che l'ente non è tenuto all'invio della contabilità economico-patrimoniale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la conforme proposta del Presidente;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**

f.to dott. Giuseppe Benedetti

**Il Presidente**

f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

**Oggetto: *Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2025 e suoi documenti allegati.***

---

---

***SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE***

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 08-04-2026

**IL RESPONSABILE**  
f.to dott. Stefano Minni

---

---

***SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO***

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 08-04-2026

**IL RESPONSABILE**  
f.to dott. Stefano Minni

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 20-05-2026 fino al 04-06-2026.

Cannara lì, 20-05-2026

**IL Segretario Comunale**  
F.to dott. Giuseppe Benedetti

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 20-05-2026

**IL Segretario Comunale**  
F.to dott. Giuseppe Benedetti

**Il presente atto è copia conforme all'originale.**